



Adottata dal Direttore Generale in data 1 LUG. 2011

Deliberazione n. 404

OGGETTO: Protocollo d'intesa con il Comune di Carbonia per "Integrazione protocollo d'intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni" – Autorizzazione alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i professionisti individuati in base alla procedura di cui alla deliberazione n. 288/C del 2011-

Su proposta del Servizio Socio-Sanitario

RICHIAMATA la deliberazione n. 1532/C del 10/12/2010 con la quale questa Azienda ha provveduto alla ratifica del Protocollo d'Intesa con il Comune di Carbonia per "Integrazione protocollo d'intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni", con il quale si è stabilito che il Comune di Carbonia trasferisca parte delle risorse ad esso assegnate dalla RAS, e precisamente € 58.036,00 alla Asl 7 di Carbonia per il reperimento delle risorse umane da destinare al progetto di cui trattasi e per il reperimento di locali, acquisto attrezzature informatiche e materiali di consumo, erogazione rimborsi spese di viaggio, che li utilizzerà unitamente alla propria quota di finanziamento di € 64.622,40;

DATO ATTO che con deliberazione n. 404 del 28/03/2011 è stata costituita l'Equipe multidisciplinare per la gestione del progetto "Sostegno alla genitorialità... e per l'avvio alla costituzione del Centro per la Famiglia, integrata con deliberazione del Direttore Generale n. del , con i professionisti individuati in base alle procedure di cui alla deliberazione del Commissario n. 288 del 2.3.2011;

RILEVATO che con atto deliberativo n. 321 del 13/06/2011 si è provveduto al recepimento degli atti della Commissione per la valutazione dei curriculum, costituita con atto n. 16 del 8.4.2011, per le seguenti qualifiche: 1 Psicologo, 1 Pedagogista, 1 Assistente sociale, 2 Mediatori familiari;

ATTESO che dalle risultanze degli atti della Commissione, si sono classificati ai primi posti, ciascuno nella disciplina prescelta, i candidati elencati negli allegati 1, 2, 3 e 4 alla deliberazione n. 321 del 13/06/2011 predetta;

DATO ATTO che, in seguito a contatti per le vie brevi, i candidati che hanno dato la loro disponibilità sono i sigg.ri:

- dr.ssa Marzia Zucca	pedagogista
- dr.ssa Cinzia Mancosu	assistente sociale
- dr.ssa Marzia Liscia	psicologa
- dr.ssa Serenella Garau	mediatore familiare



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

- ATTESO inoltre che, le dr.sse Accalai Valeria e Riu Noemi hanno rinunciato all'incarico;
- RILEVATO che nella Equipe multidisciplinare, oltre alle figure professionali summenzionate, per le quali è stato bandito specifico avviso pubblico, è prevista la consulenza legale di 3 ore settimanali e che tale incarico potrà essere svolto dall'Avv. Carla Perniciano in possesso di curriculum specifico nel settore, presente nell'elenco aziendale di avvocati dal quale con la presente designazione si attinge, dietro specifica indicazione della Direzione Generale;
- RITENUTO pertanto di poter dar corso alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo negli stessi, oltre alle modalità di svolgimento del servizio, il numero delle ore settimanali di attività ed il relativo importo orario;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Socio-Sanitario

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

D E L I B E R A

1)Di autorizzare la stipula dei contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa per le attività di cui alla Equipe Multidisciplinare costituita con l'atto deliberativo n. 404/2011, con le figure professionali sotto indicate, secondo gli schemi allegati al presente atto per farne parte integrante, per un periodo di 1 anno a decorrere dal 1° luglio 2011:

Cinzia Mancosu	Assistente sociale	costo € 21.216,00 a carico quota Asl
Marzia Liscia	Psicologa	costo € 21.216,00 a carico quota Asl
Serenella Garau	Mediatore familiare	costo € 15.912,00 a carico quota Comuni
Marzia Zucca	Pedagogista	costo € 10.608,00 a carico quota Comuni
Carla Perniciano	Consulente legale	costo € 4.320,00 a carico quota Asl

2)Di determinare in € 46.752,00 la spesa a carico della quota Asl del finanziamento del Progetto in oggetto, ed in € 21.216,00 la quota a carico della quota di finanziamento provenienti dai Comuni aderenti al medesimo, entrambe quote parte dei finanziamenti determinati con l'atto deliberativo n. 1532/C del 10/12/2010;

3)Di movimentare l'importo complessivo di € 67.968,00 sui codici del vigente Piano dei Conti appresso indicati:

Mediatore familiare e Assistente sociale € 37.128,00 co.co.co. ruolo tecnico cod. 0506030113 -
Psicologo e Pedagogista € 31.824,00 ruolo sanitario non medico cod. 0502040107
e sul codice 10110109 "Servizio Socio-Sanitario" del Piano dei centri di rilevazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

3) Di movimentare l'importo di € 4.320,00 sul codice 0506030101 "Costi per consulenze legali" del vigente piano dei conti e sul codice 10110109 "Servizio Socio-Sanitario" del Piano dei centri di rilevazione;

4) Di provvedere alla liquidazione mensile delle competenze spettanti agli operatori predetti, con le modalità indicati negli schemi di contratto allegati e parte integrante del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio Calamida

IL DIRETTORE AMM.VO
Dr. Claudio Ferri

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Frailis



Resp. Serv. Socio- Sanitario
Dr. Aldo Atzori

Il Funz. Amm.vo
Dr.ssa Eliana Locci

Eliana Locci




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda USL 7 Carbonia

Il Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
N° 404 del 1 LUG. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
dal 4 LUG. 2011 al 18 LUG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



IL SERVIZIO AFFARI GENERALI

CONSEGNARE COPIE A :

Serv. Socio-Sanitario
Serv. Affari Generali e Leg.

Azienda Usl n.7 - Carbonia

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il presente contratto contiene le norme e le condizioni per la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di cui al Protocollo d'Intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alla responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni".

Il giorno _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e il/la dr. _____ nat _____ a _____ il _____

residente a _____ codice fiscale _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 oggetto della collaborazione. L'azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia instaura con il/la dr. _____ un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di _____ nell'ambito del Protocollo d'Intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alla responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e

dei Comuni", presso le competenti strutture aziendali demandate a tale scopo;

Il/la dr. _____ dovrà produrre, anche unitamente agli altri operatori, una relazione mensile dalla quale risulti l'attività svolta, sulla base del Regolamento di Servizio Distrettuale "Sostegno alla Genitorialità", approvato dalla Conferenza di Servizi e che sarà consegnato al/la dr. _____ all'atto della presa di servizio.=====

Il rapporto oggetto della presente collaborazione deve intendersi ad ogni effetto, di collaborazione coordinata e continuativa e, pertanto il/la _____ eseguirà le sue prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che saranno concordati per l'esecuzione del progetto. =====

Art. 2 costo della convenzione. Per le prestazioni descritte al precedente art.1, l'Azienda Sanitaria Locale n.7 corrisponderà il compenso orario di € _____ per n. _____ ore settimanali per 48 (quarantotto) settimane, quale derivante dall'attività effettivamente svolta, come documentata dal Coordinatore e dal Responsabile del progetto; il Coordinatore provvederà alla trasmissione dei dati al funzionario amministrativo curatore del progetto medesimo, che ne curerà l'invio al Servizio del Personale per la relativa liquidazione. Gli importi come determinati da quanto sopra, sono comprensivi di ogni onere dovuto a titolo di imposta, e di ogni altro onere, anche previdenziale, conseguente all'affidamento dell'incarico. Nessun onere, al di fuori del finanziamento relativo al progetto, potrà ricadere sulle amministrazioni precedenti.=====

Art. 3 segreto e tutela della riservatezza. Il collaboratore è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dell'attività svolta in regime di contratto di collaborazione con questa Asl. Si impegna a mantenere riservate le informazioni di cui, in virtù della presente convenzione, giungerà a conoscenza e per le quali non abbia ricevuto espressa autorizzazione alla divulgazione. In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il/la dr. _____ ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. è nominato incaricato per il trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti definiti al riguardo dalla legge ed è tenuto al rispetto delle disposizioni che al riguardo sono impartite dall'Azienda Sanitaria Locale n.7. =====

Art. 4 durata della collaborazione. Il rapporto di collaborazione ha durata di 48 (quarantotto) settimane e potrà essere prorogato in caso di necessità e in presenza di fondi sul finanziamento previsto.

Art. 5 rescissione. E' facoltà di entrambe le parti recedere dal presente contratto dandone preavviso scritto, tramite lettera raccomandata A.R., con preavviso non inferiore a due settimane.=====

In caso di rescissione anticipata, è fatto salvo il pagamento dei corrispettivi previsti in ragione proporzionale al periodo di effettivo svolgimento delle attività di cui si tratta. =====

Art.6 decorrenza della collaborazione. Gli obblighi conseguenti al

rapporto di collaborazione decorrono dal 1° luglio 2011. =====

Art.7 consenso al trattamento dei dati personali. Il/la

dr. _____ sarà data informativa di cui al D.Lgs 30 giugno

2003, n. 196 ed esprimerò il proprio consenso al trattamento dei propri

dati personali, nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per

le finalità relative al fine di assicurare piena efficacia all'incarico, con la

contestuale sottoscrizione del presente contratto. =====

Art. 8 controversie. Tutte le controversie relative e conseguenti al

presente incarico che non potranno essere definite in via

amministrativa, saranno di competenza del Foro di Cagliari.=====

Art. 9 norme di riferimento. Per quanto sopra concordato, le parti

precisano che il rapporto di collaborazione instaurato con il presente

atto è regolato esclusivamente dal presente accordo nonché dalla

disposizioni normative sul contratto d'opera professionale. Inoltre il

professionista incaricato sarà tenuto alla corretta osservanza del

Regolamento Servizio Distrettuale "Sostegno alla genitorialità"

predetto.=====

Art.10 imposta di bollo e registro. Le spese inerenti e conseguenti la

stipula del presente atto e quelle della sua registrazione in caso d'uso

sono a carico del contraente richiedente.=====

Il presente atto, composto da 4 facciate e 10 articoli, è redatto in

duplice originale.=====

Carbonia, _____

Asl 7 Carbonia

Il Collaboratore

Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

Contratto di prestazione d'opera per consulenza legale nell'ambito del Protocollo d'Intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alle responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni-

Il presente contratto contiene le norme e le condizioni per la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera lo svolgimento delle attività di cui al Protocollo d'Intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alla responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni”.

Il giorno _____

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e l'Avv. Carla Perniciano nata a Cagliari il 28/08/01956 residente a Quartu S., Elena loc. "Is Xireddus" Via Montiferru, n. 6 codice fiscale PRNCRL56M68B354P

PREMESSO:

- a) che il Committente, intende avvalersi delle prestazioni professionali del Consulente nell'espletamento di attività di consulenza legale nell'ambito del Progetto "Sostegno alla genitorialità" promosso nell'ambito del Protocollo d'Intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alla responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni”;
- b) che il Consulente è titolare di Partita Iva;
- c) che il Consulente si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione d'opera alla Asl 7 in occasione dell'Avviso pubblico per la procedura finalizzata alla creazione di un elenco di avvocati esterni all'Ente dal quale attingere per l'affidamento di incarichi di consulenza;
- d) che la Asl ha considerato il curriculum del professionista idoneo allo svolgimento dell'attività di cui al progetto in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione che l'azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia intende affidare all'Avv. Perniciano nell'espletamento di attività di consulenza legale nell'ambito del Progetto "Sostegno alla genitorialità" promosso nell'ambito del Protocollo d'Intesa sulla riorganizzazione della rete dei consultori familiari e sostegno alla responsabilità di cura e di carattere educativo alle persone e alle famiglie. Riqualificazione delle funzioni sanitarie e sociali delle Asl e dei Comuni".

ART. 3 Esecuzione dell'opera

Il Consulente si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi demandatigli dal Committente.

Il Consulente svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, senza obbligo disciplinare e senza osservanza di orario di lavoro, fermo restando la disponibilità di quest'ultimo a concordare - qualora richiesto dall'attività oggetto del presente contratto - con il Responsabile del Progetto e/o il Coordinatore della Equipe multidisciplinare, la definizione degli orari nei quali il consulente medesimo svolgerà la propria opera.

Nell'espletamento dell'incarico demandatogli il Consulente, salva la libera determinazione delle modalità di esecuzione, si impegna ad attenersi alle indicazioni fornitegli dalla Equipe in ordine ai criteri tecnici da seguire nella esecuzione dei servizi richiesti.

Il Consulente utilizzerà per la realizzazione dell'oggetto di cui al presente contratto, attrezzatura e materiali di sua proprietà.

La prestazione si svolgerà abitualmente all'intero dei locali dei Consultori del Distretto di Carbonia, nei quali si riunisca abitualmente l'Equipe.

Art. 4 Durata del Contratto

Il presente contratto ha durata di 48 settimane dal 1° luglio p.v.

5. Corrispettivi

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al Consulente al compimento dell'incarico demandatogli, salva la corresponsione nel corso del rapporto di importi in conto del dovuto, a seguito della emissione di fattura comprensiva dell'ammontare del compenso a quella data maturato (determinato concordemente tra le parti in relazione all'entità ed al risultato del lavoro svolto),

A tal uopo, si conviene che il corrispettivo (compenso) relativo alle opere sarà di € 30,00 (euro trenta/00) orarie per 3 ore settimanali, onnicomprensive.

L'importo del compenso è espresso al lordo di imposta sul valore aggiunto (IVA) nonché di ogni altro onere fiscale e previdenziale.

Salvo diversa scelta del Consulente, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

La fatturazione della prestazione verrà effettuata nel modo seguente:

a) con cadenza mensile, il Consulente compilerà, a consuntivo alla fine di ciascun mese appositi rapporti di attività nei quali verranno evidenziati:

- └ le attività svolte
- └ il numero di ore lavorative effettivamente svolte
- └ il luogo d'esecuzione della prestazione

Tali rapporti di avanzamento:

└ saranno sottoposti all'approvazione del Responsabile del Progetto e del Coordinatore della Equipe, e trasmessi al Funzionario amministrativo curatore del Progetto che provvederà all'inoltro per la successiva liquidazione.

I pagamenti dei compensi sopra indicati – già comprensivi della vigente rivalsa del contributo previdenziale INPS e di ogni altro onere a carico del Consulente - saranno regolati dietro presentazione di fattura comprensiva di IVA e detratta la ritenuta d'acconto mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN _____

Art. 6 Costi e spese

I costi e le spese necessarie alla prestazione dei servizi di consulenza ed assistenza, oggetto del presente accordo, saranno a carico esclusivo del Consulente e nulla potrà essere richiesto al Committente a tale titolo fatto salvo quanto riportato al precedente articolo.

Art. 7. Responsabilità verso terzi

In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti del Committente per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Consulente, quest'ultimo si impegna a sollevare il Committente da qualsiasi costo, danno e/o pregiudizio scaturente da tali azioni.

Art. 8 Dovere di Segretezza

Il Consulente si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. In particolare si impegna a mantenere segreto tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali richieste, nell'ambito del Progetto oggetto del presente contratto.

Il Consulente si impegna a mantenere riservata ogni informazione relativa all'attività della Equipe di cui verrà a conoscenza in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

E' fatto pertanto obbligo al Consulente di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

Art. 9 Clausola di non concorrenza

Al Consulente è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto.

Il Consulente si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

Nella fattispecie, al termine del presente contratto, il Consulente si obbliga a non svolgere la propria attività né ad intrattenere in alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con gli

utenti con i quali venisse a contatto nell'esecuzione del presente contratto per **18 mesi successivi all'estinzione** del presente contratto.

Nel caso in cui avvenga la violazione di quanto sopra dalle parti pattuito, il Committente adirà le vie legali al fine di ottenere il risarcimento del danno tutto cagionato dalla condotta del Consulente.

Art. 10 Recesso ed inadempimento

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Consulente almeno **30** (trenta) giorni prima.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

a) Se il Consulente non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.

b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.

c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Consulente nel presente contratto.

In questa ipotesi il Consulente avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Consulente il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Consulente dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno.

Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 11 Non cedibilità del Contratto

E' fatto divieto ad entrambe le parti di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente a terzi, senza il consenso espresso e posto per iscritto, dell'altra.

La richiesta di assenso per la cessione del presente contratto, deve avvenire in forma scritta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale indicata dal Rappresentante Contrattuale nel presente contratto. E' fatto divieto al Consulente cedere i crediti derivanti dal presente contratto a terzi senza il preventivo assenso scritto del Committente.

Art. 12 Rinnovo del contratto

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

Art. 13 Tutela della Privacy

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Consulente dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Consulente si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Consulente di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

Art. 14 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede legale indicata dai Rappresentanti Contrattuali nel presente contratto.

Art. 15 Clausole Finali

Il presente contratto, di cui fa parte integrante e sostanziale il Regolamento del Servizio Distrettuale "Sostegno alla Genitorialità" concernente l'oggetto di cui al presente contratto.

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

Art. 16 Risoluzione Controversie

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

Art. 17 Rinvio alle Norme di Legge

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

Art. 19 - Stipula

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di sei fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

Il Consulente
Avv. Carla Perniciano

Asl 7 Carbonia
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida